

Avviso per il finanziamento di interventi urgenti per il sostegno alle misure adottate dalle Case Rifugio e dai Centri Anti Violenza in relazione all'emergenza sanitaria da COVID 19.

RISPOSTE ALLE DOMANDE FREQUENTI

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

1. Chi può presentare domanda?

Possono accedere ai contributi le Case Rifugio (CR) ed i Centri Antiviolenza (CAV) che alla data di pubblicazione dell'Avviso, risultino riconosciuti dalle Regioni nelle quali svolgono la loro attività, in possesso dei requisiti minimi di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 27 novembre 2014, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, prevista dall'art. 3 comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2014.

2. Quali documenti sono richiesti?

La domanda di contributo deve essere redatta utilizzando i format allegati all'Avviso (All. 1 o All.3), sia che si voglia chiedere il contributo per le spese già sostenute dal 1° febbraio 2020 e sia che si voglia accedere all'erogazione del contributo attraverso l'anticipazione dell'80% delle spese da sostenere e il saldo del 20%

Nei casi in cui più strutture (Case Rifugio o Centri Antiviolenza) facciano riferimento alla medesima persona giuridica, è prevista la presentazione di un'unica domanda valevole per tutte le strutture; in questo caso occorre utilizzare gli allegati 3 e 4 e non gli allegati 1 e 2.

In tutti i casi alla domanda devono essere allegati: lo Statuto e/o l'Atto Costitutivo del richiedente, nonché l'atto di nomina del legale rappresentante, salvo che detta nomina non risulti già nello Statuto e/o nell'Atto costitutivo.

3. Come si inviano le domande?

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente con firma digitale alla PEC all'indirizzo avvisodpocovid19@pec.governo.it utilizzando la modulistica predisposta negli allegati 1 o 3. Nel caso in cui alla stessa Associazione facciano capo più CAV o più CR, nel modulo non sarà necessario ripetere i dati relativi a ragione sociale e codice fiscale dell'Associazione, ma sarà necessario inserire i dati sulla sede operativa ciascuna struttura per la quale si chiede il contributo.

VERIFICA DELLA RICHIESTA

1. Come si valutano le domande contenenti anche interventi non ammissibili?

Laddove le domande – anche se presentate da soggetti aventi i requisiti previsti dall’Avviso - prevedano interventi non ammissibili al contributo, secondo quanto indicato all’art. 3 dell’Avviso, si procederà all’accoglimento parziale delle stesse.

2. Qual è la modalità di esame delle richieste?

Le domande di contributo pervenute ai sensi dell’Avviso saranno esaminate seguendo l’ordine cronologico di arrivo all’indirizzo PEC. avvisodpocovid19@pec.governo.it

Alla procedura in esame si applica la disciplina in materia di soccorso istruttorio, nei termini fissati dall’art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990. Nel caso in cui l’Amministrazione attivi il soccorso istruttorio i termini di conclusione del procedimento sono sospesi fino alla presentazione dei chiarimenti richiesti da parte dell’interessato.

3. Quali sono i tempi della procedura di verifica?

La procedura di verifica di ammissibilità al contributo, fatti salvi i casi di attivazione del soccorso istruttorio, si concluderà **entro 30 giorni** dalla data di ricezione della domanda via PEC.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Qual è l'importo del singolo contributo?

Il contributo massimo ricevibile è pari ad euro 15.000,00 per ciascuna Casa Rifugio.

Il contributo massimo ricevibile è pari e ad euro 2.500,00 per ciascun Centro Anti Violenza.

2. Possono essere presentate domande di ammissione al contributo massimo per più CAV e/o più case rifugio?

Nei casi in cui più strutture facciano riferimento alla medesima persona giuridica, è possibile presentare un'unica domanda di richiesta valevole per più CR e/o più CAV.

3. Come avviene l'erogazione del contributo?

Sono previste due modalità per erogare il contributo a fondo perduto di cui all'Avviso in esame:

- a) pagamento del 100% delle somme spese e quietanzate se l'Associazione al momento della sottoscrizione della Convenzione ha già speso somme pari al limite dell'importo concesso. In tal caso non è necessaria la presentazione della fideiussione perché le somme saranno erogate previa verifica della correttezza della documentazione presentata a corredo della rendicontazione;
- b) pagamento in 2 tranches, di cui la prima, in una percentuale fissa pari all'80% dell'importo oggetto di finanziamento a prescindere dalle spese sostenute dall'Associazione. La seconda tranche pari al restante 20% sarà erogato, a saldo, previa presentazione di apposita richiesta, firmata digitalmente da parte del legale rappresentante del beneficiario, con allegata la rendicontazione e i giustificativi dell'intero importo ammesso a finanziamento (80% dell'importo erogato+ 20% dell'importo da erogare a saldo).

Nel caso in cui si aderisca al pagamento in due tranches, dovrà essere presentata la fideiussione a garanzia dell'80% dell'importo oggetto del finanziamento; le spese sostenute e quietanzate dovranno essere presentate soltanto al momento in cui si chiederà la liquidazione del saldo del contributo richiesto.

FIDEIUSSIONE

I soggetti che presentano la domanda di ammissione al contributo e che chiedono l'erogazione dello stesso in due tranches devono presentare una polizza fideiussoria a garanzia dell'80% dell'importo oggetto del finanziamento.

1. Sono ammesse a rimborso le spese per l'attivazione della polizza?

Le spese per l'attivazione della polizza fideiussoria bancaria o assicurativa emessa a garanzia dell'80% dell'importo oggetto di finanziamento rientrano tra i costi ammissibili pertanto ne è ammesso il rimborso.

2. Le Associazioni che gestiscono più CAV e/o CR possono presentare una fideiussione unica pari all'80% del contributo complessivo richiesto?

Al fine di semplificare l'attività delle Associazioni che gestiscono più centri o case rifugio nella presentazione delle richieste di contributo, nell'Avviso è stato predisposto un modello unificato di domanda per più CAV o CR; tuttavia, da un punto di vista amministrativo, le richieste rimangono assolutamente distinte, pertanto è necessario che ognuna di esse sia accompagnata da una specifica fideiussione. Detta opzione è stata prevista anche per garantire il pronto svincolo delle fideiussioni non appena viene liquidato il saldo dei singoli contributi distinti per CAV o CR.

3. I soggetti pubblici devono presentare la fideiussione?

No, i soggetti pubblici che presentano la richiesta di contributo non sono tenuti a presentare la fideiussione.

SPESE AMMISSIBILI

Nei limiti degli importi massimi ammessi a contributo pari ad euro 15.000,00 per ogni casa rifugio ed euro 2.500,00 per ogni centro anti violenza, sono considerati interventi ammissibili gli interventi relativi alle misure necessarie e indifferibili adottate dai richiedenti per assicurare alle donne che si rivolgono alle Case Rifugio e ai Centri Anti Violenza, nel periodo dell'emergenza sanitaria, l'accoglienza e i servizi necessari a garantire la tutela della salute loro, dei loro familiari e degli operatori, e l'adozione dei protocolli di sicurezza previsti dall'emergenza sanitaria da COVID-19.

1. Cosa succede se le domande prevedono anche interventi non ammissibili al contributo?

Secondo quanto indicato all'art. 3 dell'Avviso, si procederà all'accoglimento parziale delle domande e, quindi all'erogazione di un contributo inferiore rispetto a quello richiesto corrispondente al totale delle spese considerate ammissibili.

2. Da quando sono ammissibili i costi?

Sono ammissibili i costi sostenuti dai richiedenti a partire dal 1° febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020, fatte salve eventuali proroghe motivate dal protrarsi dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020. In ogni caso sono ammissibili solo se il soggetto richiedente risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 dell'Avviso al momento in cui il costo è sostenuto.

A) SPESE AMMISSIBILI PER I CENTRI ANTI- VIOLENZA

1. Quali sono le spese ammissibili per i CAV?

Di seguito l'elenco esemplificativo e non esaustivo delle spese ammissibili per i CAV.

- Acquisto di dispositivi di protezione individuale;
- interventi di sanificazione degli ambienti;
- costi di gestione strettamente connessi all'operatività dei Centri durante il periodo di emergenza (es. spese telefoniche);
- ogni misura finalizzata ad assicurare un adeguato distanziamento sociale nella fruizione dei servizi e a tutelare la salute degli operatori coinvolti nell'erogazione degli stessi;
- spese per l'attivazione della polizza fideiussoria bancaria o assicurativa emessa a garanzia dell'80% dell'importo oggetto di finanziamento in relazione a quanto previsto dal art. 8
- Per ogni spesa per la quale si chiede il rimborso occorrerà fare una breve descrizione nella colonna 2 dell'allegato 2 o 4

2. È ammesso il rimborso di spese per soluzioni alloggiative come affittacamere o locazione di immobili ad uso abitativo?

L'ospitalità di donne vittime di violenza non rientra tra i servizi minimi garantiti da un CAV, così come indicati nell'Intesa tra Governo, Regioni, Province di Trento e Bolzano e Autonomie Locali,

Rep. Atti n. 146 del 27 novembre 2014, pertanto non sono ammesse spese relative ad affittacamere o locazione di immobili ad uso abitativo sostenute da CAV.

3. Sono ammessi acquisti di beni di prima necessità?

In merito “*agli acquisti di prima necessità per le donne vittime ed i loro figli*” sono ammessi per i CAV solo se strettamente connessi a spese per ausili di sicurezza personale per prevenire il contagio. È possibile rendicontare tali spese nel limite massimo complessivo di € 2.500, omnicomprendivo di ogni spesa ed onere (art. Art. 5 – Entità del contributo dell’avviso).

4. Sono ammessi i costi di personale?

Nei limiti dell’importo stabilito nell’Avviso, nell’ambito delle spese ammesse a contributo possono rientrare i costi di personale aggiuntivo –contrattualizzato nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 luglio 2020 per far fronte all’emergenza sanitaria conseguente alla pandemia COVID 19. Pertanto, il CAV potrà rendicontare detti costi alla voce 5) *altro (specificare)* della tabella relativa ai CAV dell’allegato 4, specificando il tipo di contratto di collaborazione a tempo che regola il rapporto con il collaboratore, la durata e fornendo la relativa documentazione contabile (busta paga, ecc).

5. Sono ammesse le spese per costi di gestione?

Per “costi di gestione” si intendono solo i costi delle utenze (fonia, energia elettrica, acqua, ...). I CAV possono rendicontare detti costi nel limite del surplus di spesa creatosi per far fronte alla situazione di pandemia.

Non sono compresi tra i costi di gestione le spese per affitto dei locali dei CAV.

6. È ammesso l’acquisto di arredi?

Tenuto conto delle funzioni svolte dai CAV, che non sono strutture di accoglienza, sono ammesse al contributo le spese per acquisto di elementi di arredo solo gli stessi sono destinati a dare attuazione alle norme sul distanziamento sociale necessario a garantire la prevenzione dall’ulteriore diffusione del contagio da Coronavirus (es. elementi in plexiglass da apporre sulle scrivanie per garantire la separazione delle postazioni di lavoro o la distanza dall’utenza, totem per gel sanificanti etc....).

7. Sono ammesse le spese di manutenzione ordinaria, straordinaria e di sanificazione dei locali?

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (quali ad esempio la tinteggiatura dei locali o l’installazione di condizionatori) non possono essere considerate operazioni di sanificazioni degli ambienti così come prescritte in ragione dell’emergenza sanitaria in corso, pertanto non possono essere considerate spese ammesse a rendicontazione.

Sono evidentemente ammesse le spese per la sanificazione effettuate in conformità alle Linee guida emanate dal Ministero della salute per tutelare la salute e la sicurezza dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità degli ambienti.

B) SPESE AMMISSIBILI PER LE CASE RIFUGIO

1. Quali sono le spese ammissibili per le CR?

Di seguito l'elenco esemplificativo e non esaustivo delle spese ammissibili per le CR

- Interventi di sanificazione degli ambienti;
- acquisto di beni di prima necessità destinati alle donne vittime di violenza;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale;
- adeguamento delle strutture per far fronte all'emergenza;
- soluzioni alloggiative, anche di carattere temporaneo, finalizzate all'isolamento e alla quarantena delle donne vittime di violenza;
- retribuzione del personale e/o di collaboratori impegnati nell'accoglienza e nell'organizzazione e gestione dei servizi, esclusivamente in presenza di maggiori costi strettamente connessi alla fase di emergenza;
- ogni misura finalizzata ad assicurare un adeguato distanziamento sociale nella fruizione del servizio e a tutelare la salute degli operatori coinvolti nell'erogazione degli stessi;
- spese per l'attivazione della polizza fideiussoria bancaria o assicurativa emessa a garanzia dell'80% dell'importo oggetto di finanziamento in relazione a quanto previsto dal art. 8

Per ogni spesa per la quale si chiede il rimborso occorrerà fare una breve descrizione nella colonna 2 dell'allegato 2 o 4.

2. È ammesso l'acquisto di arredi?

È ammessa tale spesa per le Case Rifugio (CR) solo se l'acquisto dell'arredo è funzionale ad attrezzare nuove stanze, o creare separazioni nell'ambito dello stesso ambiente ove possibile, in cui sono ospitate le donne vittime di violenza e i loro figli nel periodo di emergenza sanitaria al fine di far fronte alle prescrizioni (ad es. distanziamento fisico tra le vittime e/o dei loro figli, maggiore protezione personale della vittima in quarantena sanitaria e/o dei loro figli) dettate in materia di contrasto e contenimento della pandemia. Al ricorrere di questi presupposti, le relative voci di costo andranno rendicontate al punto 5) *Adeguamento delle strutture per far fronte all'emergenza* della tabella per la rendicontazione delle CR dell'allegato 4.

3. È ammesso l'acquisto di strumentazioni informatiche?

È ammesso l'acquisto di strumenti informatici (es. computer, tablet, ecc.) per consentire le attività di didattica a distanza per i minori ospitati nelle strutture per le sole Case Rifugio (CR). Le spese devono essere rendicontate alla voce 3) *Acquisto di beni di prima necessità destinati alle donne vittime di violenza* della tabella per la rendicontazione delle CR di cui agli allegati 2 o 4.

4. Sono ammesse le spese di manutenzione ordinaria, straordinaria e di sanificazione dei locali?

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (quali ad esempio la tinteggiatura dei locali o l'installazione di condizionatori) non possono essere considerate operazioni di sanificazioni degli ambienti così come prescritte in ragione dell'emergenza sanitaria in corso, pertanto non possono essere considerate spese ammesse a rendicontazione.

Sono evidentemente ammesse le spese per la sanificazione effettuate in conformità alle Linee guida emanate dal Ministero della salute per tutelare la salute e la sicurezza dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità degli ambienti.

RENDICONTAZIONE

La rendicontazione complessiva delle spese sostenute dovrà essere redatta per relative singole voci di spesa in coerenza con quanto indicato nella domanda di contributo.

1. Cosa serve per la rendicontazione?

Copia della documentazione, numerata e corredata da apposito indice, delle spese effettivamente sostenute e quietanzate riconducibili alle singole voci di spesa indicate nella domanda.

Sono considerati validi ai fini della rendicontazione i pagamenti relativi all'intervento ammesso a contributo, effettuati attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari tracciabili (mandati di pagamento, bonifici, assegni non trasferibili, ecc.).

Per le spese interamente sostenute al momento della presentazione della domanda di cui all'art. 6, il contributo concesso sarà erogato in un'unica soluzione, previa presentazione di formale richiesta, corredata dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate. Al fine di semplificare ed accelerare l'erogazione del contributo, tale richiesta potrà essere presentata anche contestualmente alla restituzione dell'atto di concessione firmato digitalmente.

2. Cosa accade se le spese sostenute inferiori a quelle preventivate?

Il saldo sarà corrisposto fino a concorrenza dell'importo complessivo delle spese effettivamente sostenute e ritenute ammissibili.

3. Se le spese sostenute e ritenute ammissibili sono inferiori all'anticipazione ricevuta?

Si procederà al recupero delle relative somme o all'escussione della polizza fideiussoria.

4. Qual è il termine ultimo per la presentazione della richiesta di erogazione del saldo?

Entro 30 giorni dalla data del documento contabile relativo all'ultima spesa sostenuta per l'intervento ammesso al contributo e comunque entro i 30 giorni successivi alla data del termine ultimo di ammissibilità della spesa, fissato al 31 luglio 2020.